

RIFLESSIONI SULLA PROLIFERAZIONE DELLE LEGGI

di **Gaetano Scatigna Minghetti**

...corruptissima re publica plurimae leges.
Tacito, Annales, 27

quannu li liggi sunu assai, 'un si rispettanu mai
Proverbio siciliano

Nell'Europa ormai già quasi integrata, la cui nuova situazione si percepisce agire in maniera effettiva nella abituale attività di ciascuno –situazione contestata, come è naturale che sia, di entusiasmi e di premure, di delusioni e di negligenze–, non può essere più consentito a nessuno di seguire a conformare l'esistenza di ogni cittadino entro le pastoie di una miriade di leggi che ne uccidono l'audacia e la fantasia; che ne annullano l'intraprendenza, il coraggio, il gusto del rischio; elementi, questi, che costituiscono la linfa vitale delle classi emergenti di ogni epoca: sono dei giocattoli troppo costosi che non ci si può, ancora a lungo, permettere di mantenere in piedi.

Nell'Europa del futuro, di un futuro che si prospetta imminente, i cittadini italiani sono attesi da sfide, da prove che la mescolanza disordinata delle leggi italiane limita ed arresta, decretandone l'irrefrenabile paralisi ed aprendo pertanto la via ad un colonialismo molto più subdolo, molto più insidioso che, se non contrastato, porrebbe l'Italia, ipso facto, in uno stato di subornazione che la sua civiltà giuridica non le consente in alcun modo di rassegnarsi ad accettare.

«...d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano»¹.

Il verso che Dante Alighieri fa pronunciare, nel Paradiso, all'imperatore Giustiniano (483-565) intende ricondurre, con la propria impellente immediatezza, ad un problema la cui urgenza si avverte, anche ai giorni nostri, con quella identica istanza, già di grande momento al tempo di questo monarca il quale, resosi perfettamente conto di come fosse ormai molto difficoltoso orientarsi nella farragine delle leggi, frutto della secolare e doviziosa, sebbene a volte, contraddittoria tradizione giuridica romana, volle che esse fossero finalmente unificate in un solo codice per conferire loro una funzione organica tale da attribuire all'impero che amministrava un fondamento certo ed incontrovertibile, come base dell'ordine e della convivenza civile sui quali desiderava venisse fondato il principio dell'autorità che egli esercitava in quanto riteneva che anche i propri successori sul trono di Bisanzio dovessero poggiare l'imperium soltanto sulle leggi e non sulla forza o, soluzione ancora più grave, decisione altrettanto inaccettabile per lui, uomo, per quello che consentivano i luoghi e le stagioni, di moderazione e di trattativa, sulla violenza e sulla sopraffazione: *voluntas principis suprema lex esto* è il concetto filosofico-giuridico che ne ispirò fundamentalmente la condotta politica ed amministrativa; beninteso, però, di una volontà ferma e salda; stabile, dunque! Non volubile né, tantomeno, capricciosa.

A tale scopo, Giustiniano commise l'immane, ma, è ragionevole credere, ugualmente esaltante incarico del riordino, ad una commissione di esperti, coordinata dal giurista Triboniano, che, postasi all'opera nel 528, riuscì a portare a termine i lavori dopo un impegno decennale che diede i suoi frutti con la razionale e definitiva sistemazione di tutte le leggi romane, sia quelle più antiche che quelle più recenti, formulandole con una espressione semplice e piana, eliminandone le sovrapposizioni e le stridenti contraddizioni perché potessero essere interpretate in maniera morfologicamente omogenea e filologicamente indubitabile.

Triboniano ed i suoi giuristi compierono un'opera di finissimo cesello che denunciava chiaramente tutta una sedimentata cultura giuridica i cui prodromi prendevano l'abbrivio dalla secolare esperienza di saggia civiltà espletata dai patres della Roma augusta nell'attitudine innata ad esercitare ed a guidare il governo dei popoli, anche quando i costumi, le usanze, le tradizioni locali si rivelavano, e, in effetti, molto spesso lo erano, in contraddizione con i supremi interessi e le esigenze dei dominatori e della megapotenza che essi rappresentavano. Il Corpus iuris civilis si manifestò come un impegno dagli esiti altamente positivi divenendo ipso facto l'insostituibile sostrato, nelle proprie fermentanti implicanze, fin quasi ai giorni nostri, nonostante alcuni vulnera ad esso proditoriamente inferti, contro ogni ragionevolezza storica e giuridica, correlato con l'essenziale lievito culturale dell'esperienza della civiltà latino-cristiana, introiettata fin nelle sue più intime latebre, delle odierne codificazioni giuridiche del mondo occidentale.

Ma, tutto ciò non fu sufficiente; non bastò, se, in una per così dire continuità di azione negativa, posta in essere nel corso dei secoli, durante il predominio spagnolo in Italia, in particolare nel Mezzogiorno viceregnale e nel Ducato di Milano, il problema della quasi nulla cogenza delle leggi –dovuta, per quanto sia possibile argomentare dalle conoscenze storiche e giuridiche finora acquisite, ma che potranno essere suscettibili di indagini maggiormente approfondite ed articolate, a conferma di quanto la critica storica ha già ampiamente documentato– si presentava con la stessa drammatica impellenza dei tempi andati, con l'aggravante fornita dal fatto che altresì alcuni elementi del clero, che doveva ergersi a paladino dei reietti, dei più deboli, secondo i dettami del Vangelo del Cristo, spesse volte si facevano, anche se in alcuni casi inconsapevolmente, strumento attivo e passivo delle persecuzioni a delle angherie perpetrate dai prevaricanti nobiletti locali, che si sentivano in diritto –in forza pure dell'origine spagnola della propria casata, che li rendeva classe egemone, quasi a legibus soluti– di spadroneggiare ad libitum senza temere ripercussioni legali di sorta a causa del proprio comportamento ribaldo.

Di qui l'emanazione ripetuta di leggi e di gride che, non applicate e, tanto meno fatte rispettare nella propria integrità, davano l'adito a che venissero sempre di più raggirate e disattese perdendo, in questa inflazione parossistica, la forza jugulatoria insita naturaliter in qualsivoglia norma che costituisce l'ordinamento giuridico di uno Stato. È quanto denuncia il Manzoni nei «Promessi Sposi», opera che, sebbene ormai lontana dalla sensibilità odierna, rappresenta comunque un documento probatorio, sia pure sotto forma di

narrazione romanzesca, di un'intera epoca che, negli ambienti romantici e liberali italiani dell'Ottocento, di cui lo scrittore milanese viene ritenuto, per unanime consenso della critica, un esponente di spicco, era condannata senza possibilità di appello, per la endogena carenza di certezza della legge e per la mancanza di giustizia che rendeva imbellesse il governo spagnolo –quanto meno nelle proprie diramazioni periferiche– ed invisibile ai suoi stessi sudditi, denunciandone in modo palmare l'impotenza di fondo.

I decreti emanati dalle autorità spagnole, in pratica, si rivelavano formalmente tremendi nella enunciazione ma dannosi nella sostanza per l'incapacità nell'impedire le prepotenze che mandavano ad effetto i signorotti nelle terre su cui esercitavano la giurisdizione ancora feudale: è di questo carattere irrazionale che sono espressione queste gride, che marchiano a fuoco un assetto sociale precipuamente fondato sul sopruso e sull'oppressione delle classi subalterne e degli emarginati che solamente in alcuni esponenti della Chiesa –come, esemplarmente, sono il cardinale Federigo Borromeo ed il padre Cristoforo– trovavano i patroni contro le angherie e le vessazioni dei ceti dominanti. La prosa stessa delle gride, dei decreti: tronfia, ampollosa, retorica, mette a nudo senza scampo l'insulsaggine di tutta intera una classe dirigente e la mancanza di giustizia insita nella società del tempo, dovuta all'impotenza dei governanti ed al sistema delle leggi, che non venivano osservate né dall'alto clero né dalla nobiltà che, dello Stato, in quel quadro politico, rappresentavano la struttura portante; anche perché, quelle leggi, più che per ogni ceto sociale, venivano formulate per procurare, nella pratica di ogni giorno, una veste legale ai soprusi ed alle sopraffazioni di una precisa categoria di persone i cui privilegi non venivano mai posti in discussione, nemmeno dalle rade jacqueries che scoppiavano improvvisamente e virulente ma destinate, per ciò stesso, nel volgere di pochi momenti, ad essere annullate in un bagno di sangue, spesso per l'assenza di una vera guida che ne avesse potuto preparare adeguatamente sia la genesi che lo svolgimento.

È, però, di un autore vissuto a cavallo dei secoli XVIII e XIX ma, oggi, pressoché sconosciuto, Giuseppe Antelmy, la disamina più lucida e, per certi versi, più disincantata riguardo al problema della abnorme proliferazione delle leggi che ai suoi tempi, come pure oggigiorno, attanagliava la quotidianità della vita impedendo con i fatti ciò che si proponeva di voler agevolare in diritto.

Giuseppe Antelmy «nacque in Terra D'Otranto² –come scrive Carlo Villani– e fiorì nella prima metà del XIX secolo. «Scrisse: Sorgenti della vera gloria e del potere del Sovrano, relative alle felicità dei popoli, 1807, opera che va ricordata da Amilcare Foscarini nel Saggio d'un Catalogo ecc.³, più volte qui menzionato (citato, cioè a dire, nelle pagine del grosso volume Scrittori ed artisti..., n.d.s.)»⁴.

«Da noi già ricordato a p. 55 –aggiunge ancora il Villani– nacque precisamente a Ceglie Messapico il 9 novembre 1762, e morì il 2 dicembre 1851⁵. Appartenne a diverse accademie scientifiche e letterarie, nazionali, nonché straniere, e scrisse altra «Opera», oltre quella da noi innanzi indicata, secondo ne assicura l'Arditi nella sua «Corografia fis. e stor. della prov. di terra d'Otranto», p. 139⁶, la quale rimase inedita ed andò poi perduta»⁷.

L'Antelmy, da avvertito illuminista quale bene a ragione può essere ritenu-

to, si era reso subito e perfettamente conto che uno Stato, per funzionare seriamente, ha l'estrema necessità di poter contare su di una amministrazione efficiente, su di una giustizia rapida ed equanime⁸, su norme che possano essere chiaramente applicate e puntualmente rispettate in quanto esse si propongono come elementi cruciali nella vita di una comunità per favorirne lo sviluppo socio-economico nell'articolazione civile dei rapporti. La nostra legislazione –afferma quasi sgomento l'Antelmy– forma un corpo di leggi immenso, disordinato, e mostruoso. Le leggi de' Romani, dei Longobardi, de' Normanni, degli Svevi, degli Angioini, e degli Aragonesi sono in grandissimo numero. A simili leggi si unisce il vasto corpo di quelle, che diconsi Dispacci. Or tutte queste leggi furono fatte in diversi tempi, circostanze, e forme di Governi: furono dettate a popoli di vario costume, genio, ed educazione. Sono per tal riguardo discordanti, e contraddittorie. In tale disordine, confusione, e moltitudine di leggi i nostri dritti e le nostre proprietà sono mal sicuri: le liti si moltiplicano, e le famiglie si ruina: la giustizia finalmente è, o vilipesa, o non conosciuta. L'agricoltura, le arti, ed il commercio sono nell'avvilimento: i nostri costumi sono rozzi, e le nostre maniere sono poco civili. L'imperfezione –continua l'Antelmy–, ed il difetto delle nostre innumerevoli leggi sono a buon conto la prima fatale origine de' nostri mali, e delle nostre infelici circostanze.

«La saviezza –tenta, l'Antelmy, di augurare prima a se stesso e poi anche agli altri–, e l'impegno del nostro illuminato Governo ci promettono, che la nostra legislazione debba correggersi, e debba riformarsi a seconda de' nostri veraci interessi. La legislazione, che noi speriamo, ci libererà da' nostri mali, e renderà prospero, felice, e tranquillo il nostro paese»⁹.

Quella dell'Antelmy, a ben vedere, fu soltanto una pietosa illusione, un voler porre, per così dire, le mani avanti in modo da esorcizzare il suo presente e, con esso, ovviamente, il futuro. Dal proprio punto di vista, l'atteggiamento e l'auspicio sono comprensibili, specie se si pone mente agli anni tumultuosi, sia a livello personale, sia in relazione alle vicende politiche ed ideologiche inerenti gli avvenimenti rivoluzionari e controrivoluzionari del 1799, che egli aveva vissuto di recente da protagonista¹⁰.

Ma, il fatto stesso che ancora oggi se ne stia dibattendo su tutti i mezzi di comunicazione di massa, senza che si possa riuscire a trovare una soddisfacente risoluzione a questa realtà, può indurre a pensare che, al di là di ogni pessimistica visione delle circostanze nelle quali ci si muove, forse sia insito nel sistema imperfetto di democrazia e nella struttura stessa della odierna società italiana la parossistica espansione del numero delle leggi, nella arresa convinzione che, probabilmente, contro di essa non ci possa essere, almeno per ora, alcun rimedio.

Il rapido itinerario storico-giuridico fino a qui compiuto, pur con i limiti ideologico-dialettici entro i quali si è venuto delineando¹¹, deve porre nettamente in guardia dal formulare delle ipotesi purchessia, anche se, in fondo, larvatamente ireniche, in quanto l'uomo e le sue leggi, che ne incarnano e ne attualizzano lo spirito in un preciso momento storico e sociale, sono pur sempre soggetti ad una coalescenza di fattori, di circostanze, di eventi spesse volte

indipendenti dalla sua diretta volontà e trovano la propria eziologia in fenomeni che, per molteplici ragioni, non possono essere correttamente moderati; tali, però, che ne frenano irrimediabilmente l'esistenza e la credibilità nell'ambito del consorzio sociale.

Nella nuova Europa, il cui diverso status già si avverte concretamente operare nella consueta giornata di tutti; giornata consustanziata, come è ovvio, di attenzioni e di dimenticanze, di esaltazioni e di amarezze, non ci si può più concedere di continuare ulteriormente a regolare la vita di ogni cittadino con una miriade di leggi che ne calpestano l'audacia e la fantasia, che ne annullano il coraggio ed il gusto del rischio: sono dei balocchi –per usare un lemma eterodosso a questo assunto– tanto invasivi che sarebbe oltremodo deleterio continuare a maneggiarli pena l'inattendibilità dell'organizzazione statale e a danno del cittadino che, a norma degli articoli fondamentali della Costituzione, deve essere tutelato e difeso ugualmente sia nei suoi diritti come nei suoi doveri.

Nella nuova Europa, sarà bene ribadirlo, i cittadini italiani sono attesi da prove differenti che non le abituali; da prove che la eterogeneità sregolata, contraddittoria delle numerose leggi tende a bloccare nelle loro iniziative con grave nocimento dell'ordine sociale ed economico costituito. Lo stesso effetto procurerebbe, per converso, una carenza endemica di esse qualora si dovesse addivenire ad una drastica «potatura» dell'odierno «corpus» legislativo, impedendo, contestualmente, una sana crescita sociale e culturale, ma eccitando caos ed incertezze:

74

Che val perché ti racconciasse il freno
Justiniano, se la sella è vota?
Sanz'esso fora la vergogna meno¹².

È l'equilibrio quello che necessita; il giusto mezzo ciò che serve: non altro!

A questo punto, la scommessa è aperta, la mèta da raggiungere è ormai stabilita! Sta a ciascuno di noi cercare di vincerla; è compito di tutti, solidariamente, di conseguirla nel solco, però, dalla sfolgorante tradizione storico-giuridica latina ed italiana, che pone il Paese su di un ideale piedistallo la cui predella risulta costituita dalla concretezza positiva dell'antica legislazione romana che costituisce il solido substrato dell'ordinamento giuridico dell'Italia, in particolare, e del mondo occidentale, più in generale: «La quiete, e la felicità de' popoli esigono –specifica ancora l'Antelmy–, che le leggi sieno di poco numero e chiare. Si deduce dalla storia romana, che lo stato di Roma fu maggiormente florido, quando le leggi erano chiare, e scritte in poche tavole, che moltiplicate a dismisura, e divenute oscure: lo stesso accadde in Atene e Sparta allorché le leggi furono chiare e di poco numero»¹³.

È necessario, pertanto, in un momento storico come quello che la tempeste quotidiana induce a vivere –momento interessato dalla cosiddetta globalizzazione e, in sostanza, dalla cancellazione delle preziose identità tradizionali, storiche, religiose, culturali, sociali delle comunità urbane e nazionali, con l'effetto di creare spontanee e legittime opposizioni al livellamento strisciante ed alla massificazione subdola–, non annullare la testimonianza umana e cultu-

rale di quell'ordinamento per poterla proiettare, pedagogicamente, nella più ampia dimensione europea al fine di meglio apprezzare in ogni loro variegata gradualità anche le realtà circoscritte, ricche di vivificanti umori, di cui sarebbe delittuoso disfarsi come ciarpame, della cui facies, comunque, si conosce ogni particolare ed ogni sia pur minima, specifica sfumatura.

La sfida, è doveroso rimarcarlo con decisione, risulta ormai chiara! L'obiettivo da raggiungere, teleologicamente, è l'integrazione nell'Europa del Terzo Millennio: un'era che si annuncia di già fascinosa ed accattivante sebbene, come è ovvio, d'acchito, sembri piena d'incertezze, carica d'incognite ed angustiata da conflitti, da squilibri e differenze: «È giunta l'ora di procedere concretamente e con fermezza ad eliminare queste differenze. L'«Europa dei cittadini», ipotizzata anche in sede comunitaria, acquista un suo significato solo in questa direzione.

«In base a tale consapevolezza diciamo sì ad un mercato unico che significhi anche coesione sociale tra le varie aree della Comunità. Siamo, però, sempre più convinti che solo la realizzazione dell'Unione Europea possa essere in grado di risolvere alla radice i tanti problemi che assillano il nostro continente. Questa, perciò, dovrà continuare ad essere la nostra prospettiva di lotta per l'Europa»¹⁴. Ma, si può ipotizzare, che debba snodarsi sempre tenendo presente –come specificato, più volte, in altra parte del saggio– l'impronta indelebile della civiltà latino– cristiana.

L'Italia è stata chiamata a farne parte a tutto titolo ma, perché possa esercitare la propria funzione *pleno jure*, dovrà necessariamente porre in essere dei correttivi in diversi campi della sua vita di nazione matura e civile, sia sul piano umano che culturale, sia, ancora, su quello giuridico: non soltanto nel modo in cui esso finora è avvenuto, su quello cioè economico-finanziario, basato esclusivamente sulla quadratura dei conti, sull'equilibrio del dare e dell'avere, come in sostanza le è stato suggerito di agire fino ad oggi, dando luogo a quelle sfasature che tutti lamentano, frutto, a propria volta, di questa visione quasi manichea della realtà in cui si vive con la beffa cocente di averla posta in atto al prezzo di enormi sacrifici, per poi ritrovarsi, al termine dell'itinerario, con un sostanziale nulla di fatto: l'esperienza della moneta unica sta lì ad ammonire i cittadini in tutta la propria nuda crudezza nonostante i trionfalismi con cui è stata accolta¹⁵.

Il cambio di rotta dovrà verificarsi, specialmente per quel che riguarda –sulla scorta delle considerazioni dell'Antelmy, che in ciò si è rivelato un maestro– la patologica proliferazione del numero delle leggi sebbene, per la verità, il problema sia antico ed ormai persistente. Questo, comunque, non deve indurre alla stasi. La passività non deve essere accettata, né tanto meno tollerata, perché il tempo incalza, le prove urgono e non ci si può ancora più attardare nel continuare a piangersi addosso o, in un moto di malinteso attivismo, a redigere obsoleti *cahiers de doléance*, impostandoli su di una sorta di anafora bislacca che stucchevolmente ripete: «quello che siamo, quello che eravamo». La sfida, è opportuno ripeterlo, risulta, a questo punto, aperta! L'obiettivo da raggiungere, per l'Italia, è una integrazione intelligente, seppure il cammino, allo stato dei fatti, si faccia sempre di più irto e difficoltoso. Però, al momento, costi-

tuisce di già una vittoria il discuterne ampiamente e con estrema franchezza.

¹ DANTE, *Paradiso*, VI, 12.

² Per la storia dell'intera Terra d'Otranto, si v., di L. CARDUCCI, *Storia del Salento. La Terra d'Otranto dalle origini ai primi del Cinquecento. Società Religione Economia Cultura*, Galatina 1993.

³ A. FOSCARINI, *Saggio di un catalogo bibliografico degli scrittori salentini*, Lecce 1896, p.8.

⁴ C. VILLANI, *Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei*, Trani 1904, p.55.

⁵ Archivio Chiesa Collegiata – Ceglie Messapica, *Registro dei battezzati 1758-1786*, a. 1762, p.48; *Ibidem*, *Registro dei morti 1838-1859*, a. 1851, n. 247: «Die secunda decembris 1851 Josephus de D. Cataldo Antelmy magnus in Historia, in Philosophia, ac in Jurisprudentia summus an. 90 Sacramentis munitus placide in Domino quievit, sepultus in dicta Ecclesia» (cioè, nella Insigne Collegiata Chiesa di Ceglie Messapica, n.d.s.).

⁶ G. ARDITI, *Corografia fisica e storica della provincia di Terra d'Otranto*, Lecce 1879, p.139.

⁷ C. VILLANI, op. cit., p.119.

⁸ Cfr., G. SCATIGNA MINGHETTI, *La giustizia oggi*, in “Studi Salentini”, Lecce, a.44, 1999, vol. LXXVI, pp.167-170. Il saggio, sebbene con un titolo in realtà banalizzante, tratta, anche attraverso un breve excursus storico-giuridico, delle scottanti problematiche inerenti, oggigiorno, la questione della giustizia in Italia ed in Europa e del vivace dibattito sviluppatosi intorno ad essa nel mentre, sulla scorta delle analisi condotte a termine dal filosofo brentaniano Oronzo Suma, ne indica la soluzione che, più ragionevolmente, risulta accettabile nell'odierno lasso di tempo culturale e politico.

⁹ G. ANTELMY, *Sorgenti della vera gloria, e del potere del Governo relative alla felicità de' popoli*; Napoli 1807, tomo II, pp. 147-148. Il titolo del lavoro dell'Antelmy riecheggia, molto da presso, quasi paradigmaticamente, quello dell'opera del leccese Giuseppe Palmieri, che, come afferma A. VALLONE, “lo esprime compiutamente, nelle idee e nello stile”: *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, del 1787. A. VALLONE, *Giuseppe Palmieri, ieri e oggi. Un salentino in mezzo ai Lumi*, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», Bari, martedì 28 agosto 1979, p.3. Dove, con il lemma «felicità», usato dai due Autori, aristotelicamente si deve intendere una certa attività dell'anima esplicita secondo virtù, includendo in essa sia i bisogni dello spirito, cioè interiori, che quelli esterni, ovverossia del corpo. Afferma, infatti, Aristotele: «Le leggi si pronunciano su ogni cosa mirando o all'utilità comune a tutti o a quella di chi premeggia per virtù o in altro modo: sicché con una sola espressione definiamo giuste le cose che procurano o mantengono la felicità o parte di essa alla comunità politica». ARISTOTELE, *Ethica Nicomachea*, Oxford 1957, V, 1, 1129 b4. Comunque, per un primo, ma intenso, inquadramento del pensiero –e degli autori, anche– illuministico valga per tutti la lettura di A. VALLONE, *Illuminismo salentino*, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», Bari 19 agosto 1979, p.3.

¹⁰ G. SCATIGNA MINGHETTI, *Risorgimento in Terra di Brindisi Liberali e reazionari*, Ceglie Messapico 1984, p.26 e nota 16.

¹¹ Deliberatamente, si è omesso di riportare qui i nomi di quegli studiosi che, a partire dal Machiavelli dei *Discorsi* fino a giungere allo stesso G. Palmieri delle *Riflessioni*, hanno nei loro saggi preso in esame ex professo la questione delle leggi e di tutto ciò che ad essa concerne, per due ordini di motivi: per non appesantire ulteriormente l'ordito del presente lavoro ma anche perché il loro pensiero è talmente noto e di facile reperibilità nei manuali e nei prontuari specialistici, che non si è ravvisata l'urgenza di richiamarlo, ancora una volta, in queste pagine, all'attenzione del lettore.

¹² DANTE, *Purgatorio*, VI, 88-90.

¹³ G. ANTELMY, op. cit., t. cit., p.133.

¹⁴ F. GIGLIO, *Per un'Europa credibile. Impegno politico e progettualità educativa*, Roma 1989, pp. 15-16.

¹⁵ Cfr., A. MISSIROLI, *Conclusioni. Mezzo secolo di integrazione europea: una storia che continua*, in AA. VV., *Diventare Europei. Indicazioni di percorso per giovani cittadini*, a c. del Centro Studi di Politica Internazionale – CeSPI, intr. di A. Manzella, Roma 1999, pp. 161-181, partic. le pp. 177-180.